



SENT. 76/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Domenico	Guzzi	Consigliere
Ida	Contino	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 58708 del Registro di Segreteria,
promosso da INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione
Centrale Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 ed
elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli Avvocati Giuseppina Giannino

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it; Sergio Predenavv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteriavv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Sebastiano Carusoavv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it e Lidia Carcavalloavv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, dai quali è rappresentato

e difeso giusta procura in calce all'atto d'appello

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS) e ivi residente



SENT. 76/2024

alla OMISSIS, elettivamente domiciliato in primo grado presso

l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Antonio Mazzeo

(avv.mazzeo.antoniolecce@arubapec.it) – **non costituito**

avverso

la sentenza n. 372/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Puglia, depositata in data 15 ottobre 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 marzo 2024, con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, l'Avv.

Antonietta Coretti su delega, per l'INPS appellante; nessuno è

comparso per l'appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso

promosso dall'odierno appellato e ne ha dichiarato il diritto al

ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art.

54 d.P.R. n. 1092/1973.

Con atto depositato in data 6 maggio 2021 il soccombente Istituto

previdenziale ha promosso appello, lamentando la violazione di legge

e l'errata interpretazione della citata disposizione e del criterio di

calcolo dell'anzianità di servizio. L'appellante, dopo aver definito

assolutamente inconciliabile con il vigente dato normativo la

generalizzata applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% fissata

dalla citata disposizione, in quanto riferibile ai soli militari cessati



dal servizio esclusivamente con un'anzianità compresa tra quindici e venti anni, ha censurato la pronuncia di primo grado rilevando che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, la quota retributiva della pensione, liquidata con il sistema "misto", non potrebbe essere determinata con l'applicazione dell'aliquota di rendimento "unitaria", contenuta nell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. La particolarità di tale previsione, di individuare un'aliquota con percentuale riferita non ad ogni singolo anno di servizio ma, piuttosto, un valore percentuale unitario riferito ad un periodo pluriennale (44%), risulterebbe, infatti, incompatibile con le nuove modalità di calcolo, per quote, previste dalla l. n. 335/1995.

La disciplina speciale, contenuta nel primo comma dell'art. 54 cit., non potrebbe essere surrettiziamente estesa oltre il perimetro del ristretto ambito al quale è riferita, ossia limitatamente ai militari che abbiano conseguito il trattamento sulla base di un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio.

L'Istituto appellante ha posto altresì in evidenza le possibili discrasie derivanti dall'opzione ermeneutica assunta dal giudice di prime cure, sulla considerazione che, in applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54, c. 1 cit., a parità di retribuzione ed età, il militare destinatario del sistema misto potrebbe vedersi liquidata una pensione maggiore rispetto a quella spettante al collega destinatario del sistema retributivo e titolare di una più elevata anzianità di servizio.

L'effetto segnalato non potrebbe essere relegato a mero inconveniente pratico ma rappresenterebbe, piuttosto, un sintomo della debolezza



dell'opzione interpretativa adottata in prime cure, la quale finirebbe per porre in tensione le norme della cui applicazione si tratta con il fondamentale precetto della ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Da ciò deriverebbe che la parte retributiva della pensione dovrebbe essere determinata applicando non già l'aliquota unitaria globale, bensì quella di accrescimento corrispondente alla specifica anzianità di servizio, alla quale deve essere commisurata la medesima quota della pensione.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma integrale della sentenza; in via subordinata per l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, già dedotta in primo grado, sulla quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, tenendo conto della data - 11.6.2019 - dell'istanza amministrativa di riliquidazione della pensione.

All'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata la violazione dei termini di comparizione, ha disposto il rinvio dell'udienza, dando termine di 30 giorni all'appellante per la notifica dell'estratto del verbale all'appellato non costituito.

All'udienza odierna, sentita la procuratrice presente per l'appellante che si è riportata alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia



dell'appellato al quale il gravame risulta notificato in data 15 aprile 2021 presso l'indirizzo p.e.c. del procuratore costituito in primo grado (avv.mazzeo.antoniolecce@arubapec.it), il d.f.u. presso lo stesso indirizzo in data 17 agosto 2023, e l'estratto del verbale d'udienza ancora allo stesso indirizzo in data 7 dicembre 2023.

2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. La materia del contendere riguarda l'invocata applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al computo della quota retributiva del trattamento di anzianità del militare, cessato dal servizio dopo il 31.12.1995, con un'anzianità contributiva, alla detta data, tale da consentirgli l'accesso al "sistema misto" di cui all'art. 1, comma 12, della l. 355/1995.

La questione di diritto è stata oggetto della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021 cui si è adeguata la giurisprudenza ormai granitica delle sezioni d'appello (ex plurimis, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; nn. 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 68, 73, 74, 75 del 2021), nonché delle altre Sezioni d'appello (Sez. I App. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022, e nn. 97 e 99 del 2022; n. 169/2021, nn. 96, 97, 98, 64, 65, 66, 67 e 68 del 2021; Sez. III App. n. 188/2023, 231/2022, 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n.14/2022, n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021). È, di conseguenza, consentito procedere a una motivazione con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ex art. 17, comma 1, n.t.a. c.g.c.

In tale ottica va ribadito che la pensione spettante al militare che



abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile - pari al 44 per cento della base pensionabile *“salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”*, si riferisce esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà, e, in particolare per raggiungimento dei limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio. L'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 non è, dunque, *“applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui [all']art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”* (SS. RR. n. 1/2021 cit.)

Secondo i giudici nomofilattici, *«il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell'impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare [...], per il personale militare assoggettato al sistema misto, l'aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo»*, tenendo conto che lo spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo è ormai fissato nella soglia di 18 anni di anzianità.



In sintesi, avendo ritenuto che l'aliquota "secca" del 44% di cui al citato art. 54, trovi applicazione soltanto in caso di effettiva e definitiva cessazione dal servizio, i giudici della nomofilachia hanno ritenuto di poter utilizzare la medesima disposizione ai fini della valorizzazione dell'anzianità contributiva maturata alla data di entrata in vigore della riforma del 1995, nei sistemi pensionistici caratterizzata dal criterio "misto" di liquidazione.

3. Nel solco delineato dalla pronuncia in esame, l'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, nel prevedere che *"per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo"*, postula che i periodi di servizio oggetto di valutazione ai fini del trattamento della quota di pensione di cui alla lett. b) - cioè della quota contributiva - siano "ulteriori" e, pertanto, aggiuntivi e differenti rispetto alle "anzianità acquisite", alla data del 31.12.1995, che hanno già concorso alla determinazione della quota di pensione di cui alla lett. a) (quota retributiva).

Il metodo di calcolo proposto evita, invece, la duplice valorizzazione,



a fini pensionistici, del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e il compimento dei venti anni, che rischiava di essere valutato una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, e una seconda volta nella quota contributiva, comprendente nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo.

Su tale considerazione, la sentenza del Supremo Consesso conclude nel senso che l'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo sia quello del 2,445% (= $44/17,997$), in quanto utile a consentire di applicare "una scala di accrescimento reale", rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995.

Alla luce dell'esposto percorso motivazionale, deve escludersi che il coefficiente del 2,20% possa trovare applicazione in sede di valorizzazione della quota retributiva nel sistema misto, posto che tale parametro è ottenuto dividendo per 20 l'aliquota del 44%, «raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo anno di servizio». Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, «mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno».



4. Nel caso di specie, l'appellato, già in servizio presso l'Arma dei Carabinieri e in quiescenza dall' 1.2.2011, ha maturato un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, restando, pertanto, preclusa l'applicazione dell'art. 54, comma 1 e 9. È, tuttavia, provato che il militare avesse conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 16 anni, 11 mesi e 19 giorni, con la conseguenza che egli ha diritto di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata. E, tuttavia, il diritto deve essere riconosciuto nei limiti del quinquennio di prescrizione, avendo effettivamente il primo giudice omissso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in via graduata dall'INPS nella memoria di costituzione in giudizio, da calcolarsi a ritroso dalla data della notifica della domanda amministrativa dell'11.06.2019.

5. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellato alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a decorrere dalla data dell'11.06.2014, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, fermi restando gli accessori di legge nei termini di cui alla sentenza impugnata.

6. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta pronuncia



SENT. 76/2024

nomofilattica, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellato alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a decorrere dalla data dell'11.06.2014, fermi restando gli accessori di legge nei termini di cui alla sentenza impugnata. Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 MARZO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

SBARDELLA Margherita

DECRETO



SENT. 76/2024

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 28 MARZO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

SBARDELLA Margherita

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 MARZO 2024

P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

SBARDELLA Margherita